

Codice A1907A

D.D. 13 ottobre 2017, n. 490

POR FESR 2007/2013 Asse I Innovazione e transizione produttiva. Attività I.1.1 "Piattaforme innovative" nel settore Agroalimentare. Determina n. 241 del 13/9/2010 di approvazione dei progetti e relativa ammissione a finanziamento. Progetto NUTRATEC. Annullamento DD n. 376 del 31/07/2017 di revoca totale partner Gruppo Buond Stefani Spa (oggi Bauli Spa)

Richiamata la determinazione n. 376 del 31/07/2017 con la quale si è disposta la revoca totale del contributo concesso al partner Gruppo Buondi Stefani Spa (oggi Bauli Spa), con riferimento alla partecipazione al progetto di ricerca industriale e/o sviluppo nell'area scientifico-tecnologica dell'AGROALIMENTARE NUTRATEC "Sistema integrato per la realizzazione di prodotti da forno innovativi ad alta valenza nutrizionale", a valere sulla linea di attività I.1.1. "Piattaforme innovative" POR FESR 2007/2013 ex REG CE n. 1083/2006, ammesso a finanziamento con determinazione la determinazione n. 241 del 13/9/2010;

premesse che:

in data 11/03/2011, con determinazione n. 106, la Regione prendeva atto della variazione della ragione sociale di Gruppo Buondi Bistefani SpA in Bistefani Gruppo Dolciario SpA fermo restando gli altri riferimenti fiscali e all'unità locale coinvolta dal progetto e che, successivamente, si è inoltre preso atto, come da comunicazione del 11/9/2014, dell'atto di fusione per incorporazione della Bistefani Gruppo Dolciario SpA a favore di Bauli Spa, via Verdi n.31 – 37060 Castel d'Azzano (VR) – P.I. 01233790235 subentrando in tutte le ragioni di credito e di debito in essere al 31 agosto 2014;

con lettera del 12/06/2017, prot. 8033, a firma del Dirigente del Settore Sistema Universitario, Diritto allo Studio, Ricerca e Innovazione della Direzione Competitività del Sistema Regionale, si è dato avvio al procedimento di revoca totale nei confronti di Bauli Spa (ex Gruppo Buondi Bistefani SpA) – in violazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sull'attività dei Fondi strutturali per il periodo 2007/2013, che stabilisce, al Capo IV Art. 57 "*Stabilità delle Operazioni*" punto 1: *Lo Stato membro o l'autorità di gestione accertano che la partecipazione dei Fondi resti attribuita ad un'operazione esclusivamente se quest'ultima, entro cinque anni dal completamento dell'operazione, non subisce modifiche sostanziali risultanti dalla cessazione di un'attività produttiva*" - concedendo il termine di 30 (trenta) giorni entro il quale il beneficiario poteva presentare per iscritto eventuali contro deduzioni;

tale procedimento di revoca è stato conseguente alle risultanze dell'attività di controllo espletata da Finpiemonte Spa, nell'ambito delle funzioni ad essa delegate da Regione Piemonte, da cui è emerso che:

- dalla visura camerale, in data 25/11/2016, l'unità locale di Villanova Monferrato (AL) interessata dallo svolgimento del progetto, nonché unica unità locale di Bauli Spa localizzata in Piemonte, risultava cessata;
- in data 20/02/2017, Finpiemonte Spa effettuava un sopralluogo allo scopo di certificare l'effettivo stato di operatività dell'unità locale. L'esito della visita ha accertato la chiusura dello stabilimento ed il trasferimento, ad altra sede, degli impianti e delle attrezzature produttive a far data dal 25/11/2016;
- entro il suddetto termine, la società Bauli Spa non ha provveduto a fornire integrazioni o eventuali contro deduzioni;

considerato che, in data 31 agosto 2017, ns. prot 11812/A1907A, la società BAULI Spa ha inoltrato lettera di opposizione al provvedimento di revoca del contributo concesso (DD n. 376 del 31/07/2017) per le seguenti ragioni:

- la comunicazione del 12/06/2017, di avvio del procedimento di revoca, è stata trasmessa erroneamente da parte degli uffici regionali all'indirizzo di posta certificata clienti@pec.bauli.it che non risulta sui registri pubblici della Società e da essa non presidiata non consentendo, pertanto, di fornire proprie controdeduzioni nel rispetto dei termini previsti;
- relativamente al merito della contestazione, di violazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 - recante disposizioni generali sull'attività dei Fondi strutturali per il periodo 2007/2013, che stabilisce, *al Capo IV Art. 57 "Stabilità delle Operazioni" punto 1: Lo Stato membro o l'autorità di gestione accertano che la partecipazione dei Fondi resti attribuita ad un'operazione esclusivamente se quest'ultima, entro cinque anni dal completamento dell'operazione, non subisce modifiche sostanziali risultanti dalla cessazione di un'attività produttiva"* - , si dichiara che l'attività dell'unità locale di Villanova Monferrato (AL), interessata dallo svolgimento del progetto, non risulta cessata ma che viene, a tutt'oggi, realizzata presso lo stabilimento sito in Castel d'Azzano (VR) nel quale si svolge regolare produzione degli stessi alimenti a beneficio dei quali sono stati concessi i contributi oggetto di revoca;

Ritenuto di poter accogliere le controdeduzioni fornite con le seguenti motivazioni:

- gli uffici regionali, per mero errore materiale, nella lettera del 12/06/2017, di avvio del procedimento di revoca, hanno trasmesso tale comunicazione all'indirizzo di posta certificata clienti@pec.bauli.it anziché all'indirizzo, regolarmente depositato presso CCIAA e INI-Pec - Bauli@pec.bauli.it, ciò che non ha consentito alla Società, pertanto, di fornire le proprie controdeduzioni nel rispetto dei termini previsti;
- il trasferimento dell'attività produttiva dell'unità locale di Villanova Monferrato (AL), interessata dallo svolgimento del progetto, allo stabilimento sito in Castel d'Azzano (VR), non rientra tra i casi di violazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 che stabilisce all'Art. 57 *"Stabilità delle Operazioni" punto 1: Lo Stato membro o l'autorità di gestione accertano che la partecipazione dei Fondi resti attribuita ad un'operazione esclusivamente se quest'ultima, entro cinque anni dal completamento dell'operazione, non subisce modifiche sostanziali risultanti dalla cessazione di un'attività produttiva"*, in quanto l'attività produttiva relativa agli alimenti, a beneficio dei quali sono stati concessi i contributi, non risulta cessata ma continua a svolgere regolare produzione presso l'unità locale esistente di Castel d'Azzano (VR). Tale trasferimento dell'attività produttiva in altro sito, peraltro, non ha comportato né l'alterazione della natura o delle modalità di esecuzione dell'operazione finanziata (a quel momento già completata) né risulta abbia procurato alcun vantaggio indebito all'impresa (eventi cui l'art. 57 Reg. 1083/2006 subordinava la revoca dell'agevolazione).

Quanto sopra premesso

IL DIRIGENTE

Viste:

la legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

la legge regionale 4 luglio 2005 n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

la legge regionale 28 luglio 2008 n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale) art. 17;

l'art. 95, comma 2 dello Statuto regionale;

per le considerazioni espresse in premessa;

determina

Di annullare la DD n. 376 del 31/07/2017, relativa al provvedimento di revoca totale del contributo concesso con DD n. 241 del 13/9/2010, alla società BAULI Spa (ex GRUPPO BUONDI BISTEFANI Spa), in qualità di partner del progetto NUTRATEC “Sistema integrato per la realizzazione di prodotti da forno innovativi ad alta valenza nutrizionale”, facente capo dall’ATS NUTRATEC, a valere sulla linea di attività I.1.1 “Piattaforme innovative” del POR FESR 2007/2013 di un importo pari ad euro 349.730,58.

Della presente verrà data tempestiva comunicazione a Finpiemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. n. 22/2010.

Il Dirigente responsabile
Ing. Vincenzo Zezza